



La sicurezza sul lavoro per noi non è un punto di arrivo ma un punto di partenza.

Notizie brevi

Anche quest'anno Bragagnolo S.r.l. organizza al suo interno, per i propri dipendenti il "premio sicurezza" per chi maggiormente si è distinto a riguardo nel corso del 2010

EDITORIALE!

Cari lettori,

vi ringraziamo per i commenti positivi che ci avete fatto pervenire per le scorse newsletter e con soddisfazione vi proponiamo questo terzo numero nel quale affrontiamo come di consueto temi ambientali e di sicurezza.

Innanzitutto il SISTRI che da domani, 1 ottobre, (con regime definitivo a gennaio 2011 in relazione ad un DM pronto ma non ancora pubblicato), entrerà in vigore come sistema della rintracciabilità informatica dei rifiuti.

Evidenziamo inoltre quali sono gli obblighi di chi lavora: **il lavoratore infatti è il primo garante della sicurezza in azienda e in cantiere.**

Tra gli adempimenti di immediato interesse per le imprese disposti dalla legge 10 agosto 2010 n.136 entrata in vigore dal 7 settembre 2010 si segnalano le modifiche ai contenuti **del tesserino di riconoscimento per il personale addetto ai cantieri.** In particolare nella tessera di riconoscimento dovrà essere precisata, oltre a quanto già previsto, la **data di assunzione del lavoratore e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.**

Infine, nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento, dovrà contenere anche l'indicazione del committente.

E come di consueto buona lettura!

REDAZIONE:

EDITORIALE

AMBIENTE E I RIFIUTI:

SICUREZZA SUL LAVORO:

Michele Bragagnolo

Dott.ssa Dina Miglioranzi

Dott. Nicola Corsano – RSPP E

– Bragagnolo s.r.l.

– Bragagnolo s.r.l.

– SIRIA s.r.l.

1,2,3, ... SISTRI ... VIA

Cos'è?

Il nuovo sistema di rintracciabilità informatica dei rifiuti.

Cosa è necessario fare?

Collegarsi a internet nella posizione SISTRI e dare avvio al registro cronologico ed all'area movimentazione.

Chi la deve effettuare?

Tutti coloro che si sono dovuti iscrivere.

In questi giorni il cosiddetto SISTRI, ossia il nuovo sistema dedicato alla rintracciabilità informatica dei rifiuti, parte in tutta Italia e per tutti gli iscritti, con non pochi dubbi, perplessità ed anche aspettative.

Dopo le indicazioni fornite nella prima newsletter torniamo sull'argomento, anche se in questi mesi alcune variazioni sono avvenute, come ad esempio la proroga al 1° di ottobre, la riduzione delle tariffe per i piccoli produttori, la possibilità di compilazione del registro cronologico con cadenza mensile nel caso di tenuta del SISTRI da parte delle Associazioni e trimestrale per i piccoli produttori di rifiuti pericolosi.

Ed è proprio dal 1 ottobre che circa mezzo milione di imprese si stanno collegando al sito internet di riferimento e stanno cercando di testare o stanno già provando il nuovo sistema.

La guida che ci siamo studiati in questi ultimi giorni, disponibile sul sito del SISTRI, ed il confronto con altri utenti e professionisti del settore, ci mostrano un sistema alquanto complesso, non tanto nella gestione del "caso standard" produttore – trasportatore – destinatario iscritti e "stabili", quanto invece in quella miriade di differenti sfaccettature e possibilità pratiche, che esistono vista la peculiarità dell'argomento, a partire dalla gestione dei cantieri.

Molti dei problemi che, secondo il nostro parere sono immediatamente tangibili, nascono dalla considerazione che il sistema di tracciabilità interviene sui sistemi gestionali interni delle imprese con rilevanti oneri a carico delle aziende lungo tutta la filiera. Basti solo pensare alla necessità di aggiornamento tecnologico ed informatico che viene richiesta nella fase di trasporto o nella gestione dei cantieri di durata superiore ai sei mesi, ma non solo.

Questa difficoltà di approccio la notiamo soprattutto nelle piccole e medie imprese (peraltro fondamentali nella

cultura imprenditoriale italiana), dove l'informatica non è così diffusa e che quindi avranno bisogno di un periodo di prova ed assimilazione culturale anche lungo.

Il mese di ottobre, per ora di effettivo interregno in cui vengono considerati validi sia le registrazioni cartacee che la registrazione "on line", con tutta probabilità sarà ulteriormente allungato fino a dicembre. Infatti è di questi giorni la notizia di un Decreto del Ministero dell'Ambiente approvato dalla Corte dei Conti ed in pubblicazione che porta la messa definitiva a regime da gennaio 2011.

E' inoltre probabile che difficoltà sia per produttori di rifiuti che per i gestori degli stessi deriveranno dall'elevato numero di procedure particolari previste per i casi in cui uno dei tre soggetti coinvolti – produttore, trasportatore e gestore dell'impianto - non sia tenuto ad utilizzare il sistema on line oppure non sia momentaneamente in grado di farlo (black out informatici o non possibilità di connessione sia per disservizi di rete che anomalie di sistema interni alle aziende).

Difficoltà di ordine tecnico le vediamo anche dalla parte del Gestore del sistema, infatti da ottobre la piattaforma di riferimento dovrà essere in grado di gestire qualche

L'IMMAGINE DELL' "INSICUREZZA"



Questo spazio è dedicato alle foto di situazioni pericolose realmente rilevate.

migliaio di transazioni giornaliere, tra loro anche molto differenti, articolate, complesse ed assolutamente disomogenee.

Superato l'impatto iniziale dovuto al radicale cambiamento della modalità di documentare la corretta gestione del rifiuto, siamo però fiduciosi che ci possano essere termini di miglioramento rispetto al sistema attuale.

Prima fra tutte, la semplificazione della "burocrazia" aziendale, abolendo, di fatto, registri, formulari e comunicazione annuale (MUD).

Vediamo in termini positivi, inoltre, la possibilità di avere un immediato riscontro dell'accettazione del carico di rifiuti da parte del destinatario finale degli stessi, seppur attraverso il messaggio di posta elettronica certificata (**quindi non con una procedura informatica automatica**) che dal sistema telematico arriva all'impresa che li ha prodotti. La certezza dell'arrivo del rifiuto a destino è molto importante, in quanto la responsabilità dell'impresa produttrice (ricordate la ricezione della quarta copia del formulario) termina una volta che viene "certificato" l'arrivo e l'accettazione del rifiuto all'impianto di destino.

Analogamente, il sistema è in grado di fornire informazioni e verificare l'efficacia dell'autorizzazione del trasportatore (intesa come iscrizione all'Albo gestori ambientali per la categoria e il codice del rifiuto di riferimento) attraverso il sistema telematico, elemento questo che garantisce una maggiore confidenza nell'affidamento del rifiuto ad un determinato trasportatore, soprattutto da parte della piccola impresa a cui spesso risulta complesso ed oneroso il controllo.

Un simile controllo a monte, non è, purtroppo, ancora possibile per gli impianti di destino (recupero e/o smaltimento), come espresso chiaramente nella guida, fattore invece auspicabile soprattutto per la difficoltà che spesso si riscontra nel leggere atti non standardizzati ed elaborati da enti differenti, oltre a riuscire a tenere costantemente sotto controllo i relativi aggiornamenti, modifiche, validità ed eventuali sospensioni.

TOLLERANZA ZERO CONTRO L'ALCOL

Cos'è?

Le indicazioni previste nel nuovo codice stradale.

Cosa è necessario fare?

Cambiare abitudini eliminando completamente l'assunzione di alcol anche durante la pausa pranzo.

Chi la deve effettuare?

Tutti i lavoratori che hanno necessità di guidare un mezzo e i neopatentati.

Considerato il tipo di attività presso cantieri è necessario che tutti i patentati prendano consapevolezza delle nuove regole sulla sicurezza stradale già in vigore.

Le novità maggiori previste dalla riforma del codice della strada riguardano l'alcol, la causa numero uno, insieme alla stanchezza e alla distrazione, degli incidenti mortali sulla strade italiane. I destinatari delle nuove regole sono soprattutto i giovani, ma il disegno di legge non riguarda solo loro.

Il divieto assoluto di bere anche un solo goccio di alcol riguarda chi ha preso la patente da meno di tre anni, ma anche tutti coloro che lavorano al volante: autisti, tassisti, camionisti.

Per costoro è previsto il licenziamento per giusta causa se subiscono la sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza.

Per tutti è previsto un aumento delle sanzioni se si è sorpresi a guidare con un tasso alcolico superiore a quello consentito dalla legge.

Per i ristoranti è obbligatorio possedere un etilometro, da mettere a disposizione dei clienti, per una prova prima di mettersi al volante.

Le sanzioni applicate da agosto 2010:

-guida in stato di ebbrezza, con tasso alcolico nel sangue compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro provoca una sanzione amministrativa tra i 500 ed i 2.000 euro.

In caso di incidente provocato, pene raddoppiate e fermo amministrativo di 180 giorni.

Con un tasso alcolemico maggiore di 1,5 grammi, patente revocata e sospesa per 2 anni in caso di incidente provocato.

La pena detentiva o pecuniaria, purchè non si siano causati incidenti, può essere, su richiesta del prefetto, sostituita, ma solo una volta, in lavori di pubblica utilità.

QUALI SONO GLI OBBLIGHI DI SICUREZZA PER CHI LAVORA?

Cos'è?

E' quanto richiesto dalla normativa ai lavoratori in materia di sicurezza.

Cosa è necessario fare?

Tenere un comportamento consapevole dei pericoli e rischi per sé stessi e per gli altri.

Chi la deve effettuare?

Tutti i lavoratori.

La normativa che regola la sicurezza nei luoghi di lavoro individua nel lavoratore il soggetto che esercita un'attività lavorativa alle dipendenze di un datore di lavoro pubblico o privato, anche soltanto per imparare un mestiere, un'arte o una professione (art. 2 D.Lgs 81/2008).

Affinché possa sussistere il rapporto di dipendenza, il lavoratore deve svolgere una prestazione subordinata che non si sostanzia soltanto in un dover rispettare le decisioni organizzative e funzionali, ma è **obbligato ad osservare scrupolosamente le norme poste a tutela dell'incolumità fisica di tutti i dipendenti dell'azienda**, e a servirsi degli strumenti e delle misure preventive messe a disposizione dall'azienda. D'ora in avanti tutta la legislazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro sarà caratterizzata da un principio dominante: **il lavoratore è il primo garante della sicurezza in azienda**. Il suo comportamento unito al suo impegno a rispettare le modalità di esercizio di lavoro, osservando le norme sulla prevenzione e sicurezza, contribuiscono ad assegnargli un ruolo attivo all'interno dell'azienda. Questi principi sono stati dettagliatamente esposti nel D.Lgs. 81/2008 tra gli obblighi fondamentali dei lavoratori, poiché ad essi spetta l'onere di occuparsi della propria salute e sicurezza e di quella degli altri soggetti che si trovano all'interno dell'azienda, stabilendo inoltre che la responsabilità di eventuali azioni od omissioni ricade sempre sui lavoratori.

Tra i doveri principali dei lavoratori, ricadono quelli di:

- collaborare con il datore di lavoro, all'osservanza degli obblighi posti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- rispettare le norme e le istruzioni che provengono dal datore di lavoro in materia di protezione;

- utilizzare in modo adeguato le attrezzature e i macchinari da lavoro, le sostanze pericolose, i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza;
- adoperare correttamente i dispositivi di protezione
- segnalare immediatamente al datore di lavoro qualsiasi eventuale condizione di pericolo, adoperandosi per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente;
- non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza;
- non agire autonomamente in operazioni o manovre che possono comportare dei rischi per gli altri lavoratori;
- prendere parte ai programmi formativi e di addestramento predisposti dal datore di lavoro;
- sottoporsi periodicamente ai controlli sanitari presso il medico competente.

Rispetto al vecchio D.Lgs 626/1994, l'attuale Testo Unico ha introdotto delle novità particolarmente importanti per la figura del lavoratore.

Oggi infatti viene risaltato il suo **ruolo attivo**, la sua partecipazione come persona direttamente impegnata nella gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, e non più come accadeva in passato soltanto un esecutore di ordini e mansioni.

Pertanto **il lavoratore**, cooperando con il datore di lavoro, è chiamato a **garantire con il suo comportamento un costante livello di sicurezza** all'interno dell'azienda in cui lavora, adoperandosi direttamente ed immediatamente per segnalare, eliminare o per ridurre tutte le emergenze o i pericoli che si verificano e che possono arrecare danni non solo ai dipendenti, ma a tutti i presenti all'interno dell'azienda o del cantiere (nell'ambito della sua formazione e competenza).

E da oggi al ristorante ...
acqua in bocca!